

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UNIVERSITA', FONDAZIONI ITS, E PARTI SOCIALI SULLA "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015"

TRA

La Regione Emilia-Romagna

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia-Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia-Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia-Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia-Romagna, Confartigianato Emilia-Romagna, Confagricoltura Emilia-Romagna, Coldiretti Emilia-Romagna, Confcommercio Emilia-Romagna, Confesercenti Emilia-Romagna, Confcooperative Emilia-Romagna, Lega Cooperative Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Confapi Pmi Emilia-Romagna

E

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, L'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, il Politecnico di Milano sede di Piacenza, le Fondazioni ITS "Meccanica, mecatronica, motoristica, packaging", "Territorio, energia, costruire", "Nuove tecnologie della vita", "Tecnologie industrie creative", "Mobilità sostenibile, logistica e mobilità delle persone e delle merci", "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo, turismo e benessere", "Nuove tecnologie per il Made in Italy, ambito settoriale regionale agroalimentare"

Premesso che

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato, ed in particolare gli art. 43 “Apprendistato per la qualifica, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e l'art. 45 “Apprendistato di alta formazione e ricerca” per i quali si stabilisce che “La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di una qualifica o di un diploma nonché per attività di ricerca, o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”;

In attuazione dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;

- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare agli articoli 30 “Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell’ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato” in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l’attribuzione di appositi fondi;
- il “Patto per il lavoro” sottoscritto il 20 luglio 2015, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenta una priorità strategica per favorire l’inserimento qualificato di giovani nel mercato del lavoro;

- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D.Lgs. 167/2011)” RPI.2014.0000401 del 12/9/2014 siglato il 12 settembre 2014;

- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di master di I e di II livello (RPI .2012.0000104 del 22/6/2012) siglato il 19 giugno 2012;

- il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di dottore di ricerca nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D.Lgs. 167/2011)” RPI. 2012.0000105 del 22/6/2012 siglato il 19 giugno 2012;

Considerato che il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2015, all'art. 10 stabilisce che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi previste;

Valutato pertanto necessario sottoscrivere un nuovo Protocollo d'intesa al fine di dare attuazione alla nuova normativa di cui al D.lgs 81/2015 e al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e valorizzare ulteriormente tale strumento per renderlo più accessibile sia alle aziende sia agli studenti;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SANCISCONO INTESA SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO ALLEGATO, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO, “DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015”

nel quale vengono definiti standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali dell'apprendistato ai sensi del D.lgs.81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. del 21/12/2015.

E' istituito, anche ai fini di cui all'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, un tavolo regionale di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della disciplina composto da Regione Emilia-Romagna, Università, Ufficio Scolastico Regionale, fondazioni ITS, e Parti Sociali, al fine di monitorare periodicamente i momenti essenziali di svolgimento dell'apprendistato.

Bologna,

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

UNIVERSITA'

FONDAZIONI ITS

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI AGLI ARTT. 43 E 45 DEL D.LGS 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12/10/2015

Premessa

La Regione Emilia Romagna regola l'Apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e del D.I. 12/10/2015 e specificamente:

- a. l'Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale,
- b. l'Apprendistato per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
- c. l'Apprendistato per il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
- d. l'Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- e. l'Apprendistato per la Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico
- f. l'Apprendistato per il Master di I e di II livello
- g. l'Apprendistato per il Dottorato di Ricerca
- h. l'Apprendistato per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
- i. l'Apprendistato per Attività di Ricerca.

Nella sua regolamentazione, la Regione assume come riferimenti:

- il Decreto Legislativo 81/2015, che disciplina il contratto di Apprendistato, identificando le diverse tipologie in cui questo si articola e, per ciascuna di queste, i principali requisiti attuativi;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'Apprendistato e i criteri generali di attuazione.

Per quanto riguarda gli standard formativi, costituiscono riferimento le norme nazionali e regionali che regolano i percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione tecnica (secondaria e superiore) nonché quanto definito dagli ordinamenti universitari vigenti.

Relativamente ai soggetti attuatori, costituisce riferimento quanto definito dalle norme in materia di Accreditamento del sistema formativo e di Accreditamento dei laboratori di ricerca industriale e dei centri per l'innovazione appartenenti alla rete regionale dell'alta tecnologia.

La regolamentazione definita nel presente atto identifica gli aspetti necessari a supportare l'attuazione dell'apprendistato, in relazione alle tipologie considerate, nel territorio regionale.

Tale regolamentazione costituisce oggetto del Protocollo sottoscritto da parte della Regione, delle Parti Sociali e delle istituzioni formative interessate.

Il contesto regionale di programmazione

La regolamentazione delineata si iscrive in un quadro unitario di strategia regionali elaborata con il contributo degli attori del sistema, condivisa con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, descritta nei diversi documenti strategici di cui si riportano di seguito gli elementi salienti.

Il **“Patto per il lavoro 2015”** promuove, inserendola tra le priorità “trasversali e strategiche” “una maggiore integrazione tra i soggetti formativi e le imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare ... un modello di formazione duale regionale per contribuire alla qualificazione dell’istruzione e dell’intera infrastruttura educativa e formativa ... anche attraverso lo sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro, aumentando le possibilità di conseguire titoli di studio nell’alto apprendistato. Si intende infatti qualificare e diffondere ulteriormente l’alternanza scuola/lavoro come modalità che mette in continuità l’apprendimento strutturato in aula con il lavoro attraverso l’utilizzo in azienda di locali idonei per svolgere le attività previste. Gli strumenti principali, insieme allo sviluppo generalizzato della didattica laboratoriale, sono i tirocini curriculari per i giovani fino a 18 anni e l’apprendistato per l’alta formazione.

Il **“Piano Triennale Integrato FSE, FESR e FEASR”** per le **“Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità”**, che costituisce lo “strumento operativo” predisposto dalla Regione per dare attuazione ad una “strategia di programmazione integrata e convergente in particolare dei fondi europei”, affida una grande rilevanza ad azioni quali:

- (la) costruzione di un grande e diffuso eco-sistema regionale dell’innovazione, basato su relazioni forti fra imprese innovative e strutture di ricerca industriale con un pieno coinvolgimento di Università, Centri di Ricerca e Centri per l’Innovazione;
- (la) costruzione e consolidamento, quale componente strategica dell’infrastruttura educativa e formativa regionale, di un segmento fondato sulla connessione tra sistema produttivo, ricerca e formazione indispensabile per favorire i processi di creazione di nuove competenze e per accompagnare i processi di trasferimento e di diffusione delle stesse anche nella direzione della creazione di nuove imprese.

Il **“Piano triennale regionale 2016- Rete politecnica”** finalizza le sue “...linee di innovazione e miglioramento ... a: qualificare ulteriormente i singoli percorsi .. valorizzando i diversi contesti di apprendimento formali e non formali, aula, laboratori e organizzazioni di lavoro;..”.

E’ inoltre esplicitato che “La programmazione e realizzazione degli interventi dovrà pertanto permettere di... sviluppare una formazione che si costruisca con il concorso delle imprese e permetta una sempre più forte connessione tra conoscenze e competenze e quindi tra formazione e lavoro, avendo a riferimento standard formativi e il sistema regionale delle qualifiche, che si completa nelle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento e le risorse tecnologiche più avanzate e che porta alla certificazione delle competenze acquisite;..”.

Nell'ambito di questo Piano la Regione assume l'impegno a rendere disponibili le opportunità per l'acquisizione, in apprendistato, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del diploma tecnico superiore rilasciato dalle Fondazioni ITS in apprendistato.

La presente regolamentazione, che delinea il profilo di attuazione dell'apprendistato in Emilia Romagna, si iscrive nel quadro delle linee di azione regionali per il lavoro e per la formazione, delle quali l'Apprendistato rappresenta uno strumento fondamentale e strategico e sul quale la Regione ha costruito una tradizione di intervento, rappresentata, tra l'altro, dai Protocolli d'intesa che ha sottoscritto con le Università e le Parti sociali per regolamentare l'acquisizione dei titoli di studio universitari di laurea (triennale e magistrale), master (di primo e di secondo livello) e di dottorato di ricerca, promuovendo e sostenendo l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Aspetti generali per l'attuazione

Aspetti contrattuali

Ai fini dell'attivazione del contratto, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono il “**Protocollo**” di cui all'art. 2 comma 1, lett. c) del D.I. 12/10/2015.

Le stesse predispongono il “**Piano Formativo Individuale**”, di cui all'art. 5, comma 3 del D.I. 12/10/2015, che, sottoscritto anche dall'apprendista, contiene gli elementi utili ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi. Secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 5 lett. G del D.lgs 81/2015, può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 può inoltre essere prorogata fino ad un anno anche nei casi e con le modalità previsti al comma 4 dell'art. 43 del D.lgs 81/2015 e art. 4 comma 2 del D.I. 12/10/2015.

Raccordo tra tipologie di apprendistato

Al fine di favorire l'accesso all'apprendistato di alta formazione, il medesimo può essere preceduto da un contratto di apprendistato professionalizzante, sottoscritto tra le medesime parti, previa risoluzione consensuale del rapporto di apprendistato professionalizzante e a condizione che l'apprendista stesso abbia i requisiti di accesso ai percorsi.

Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del D.lgs 81/2015, a seguito del conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, “allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5”.

Aspetti formativi

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di **formazione interna ed esterna** che, ai sensi dell'art. 2 del DI 12/10/2015 costituiscono periodi apprendimento formale che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Formazione interna ed esterna devono svilupparsi in modo integrato ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro, sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa e sono attuati sulla base del Protocollo.

I percorsi che costituiscono **offerta formativa** in apprendistato potranno essere di due tipi:

a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti

b) già presenti nell'offerta formativa delle istituzioni formative, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. In questo caso il progetto formativo riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti.

Tutoraggio

E' prevista la presenza del **tutor aziendale e del tutor formativo**, la cui funzione è finalizzata a "promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento." Il tutor aziendale e il tutor formativo svolgono pertanto attività di sostegno agli apprendimenti e collaborano alla produzione della documentazione registrante il percorso di apprendimento dell'apprendista, sulla base dello schema di cui all'art. 7 comma 5 del DI 12/10/2015.

Esito dei percorsi

In **esito** ai percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*) e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*) è previsto:

- il conseguimento di un titolo, secondo le specificità dei percorsi attivati da ciascuna istituzione formativa;
- il completamento del progetto di ricerca,
- il conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo, l'istituzione formativa formalizza e/o certifica le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art.8 del DI 12/10/2015 e delle norme regionali vigenti.

Monitoraggio

E' istituito un tavolo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della disciplina composto da Regione Emilia-Romagna, Università, Ufficio Scolastico Regionale, fondazioni ITS, e Parti Sociali, oltre che ai fini di cui all'art. 9 comma 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, anche al fine di monitorare periodicamente i momenti essenziali di svolgimento dell'apprendistato.

Per tutto quanto non specificamente definito e descritto, si acquisisce quanto delineato nelle norme nazionali.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento della Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale e del Diploma Istruzione e Formazione Professionale.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età e fino al compimento dei **25**, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di primo grado.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- **3 anni**, per il conseguimento della Qualifica Professionale;
- **1 anno**, per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.
- **4 anni**, per il conseguimento del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs.226/2005 e delle relative disposizioni regionali (DGR 147 del 15/2/2016)

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, con riferimento al monte ore annuo di 1000 ore, la durata annua della formazione è ripartita in:

- Formazione esterna: 50%, pari a 500 ore, per il I II e III anno, 40%, pari a 400 ore per il IV anno;
- Formazione interna: 50%, pari a 500 ore, per il I II e III anno, 60%, pari a 600 ore per il IV anno.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

La formazione esterna è realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati e dalle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale (Istituti professionali di Stato che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà).

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, anche nell'ambito dei percorsi di istruzione degli adulti di cui alle Linee guida adottate con decreto 12 marzo 2015.

Requisiti dei destinatari

Giovani iscritti al II, III, IV e V anno dei percorsi di Istruzione Secondaria Superiore.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 4 anni e può essere prorogata fino a un anno nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di Istruzione Secondaria Superiore sono quelli definiti nell'ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi. Per gli apprendisti che intendono conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'ambito dei percorsi di istruzione degli adulti, gli standard formativi sono quelli definiti dal DPR 263 del 2013 e successive norme applicative.

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, la durata annua della formazione, come stabilita dai sopracitati Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010, è ripartita in:

- Formazione esterna: 70% dell'orario per il secondo anno, 65% per il terzo, quarto e quinto anno
- Formazione interna: 30% dell'orario per il secondo anno, 35% per il terzo, quarto e quinto anno

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti nel territorio regionale.

Prima attuazione

Nell'A.S. 2016/2017 l'apprendistato per il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore si attuerà negli Istituti scolastici interessati, sulla base della individuazione, da parte loro, di aziende disponibili a siglare protocolli per l'assunzione in apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore di giovani selezionati tra gli studenti che risultano ammessi al IV o al V anno e che hanno manifestato la disponibilità a conseguire il titolo in apprendistato.

Tutti gli studenti che costituiranno i componenti delle classi che parteciperanno alla sperimentazione, saranno assunti con contratto di apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015.

APPRENDISTATO PER IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore.

Requisiti dei destinatari

giovani fino al compimento dei **25** anni, in possesso dei requisiti indicati all'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione

del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori":

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 1 anno.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

In coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, la durata della formazione, stabilita in 800 ore, è ripartita in:

- formazione esterna: 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore
- formazione interna: 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dai soggetti associati di cui all'articolo 69 legge n. 144/99.

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni già iscritti a corsi di ITS di cui al DPCM 25/01/2008 o iscrivibili, previo superamento delle apposite selezioni, se in possesso di:

- diploma di istruzione secondaria superiore
- di diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore
- diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo,

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a due anni.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 i quali definiscono il monte ore obbligatorio dei percorsi formativi pari a 1800/2000 ore per la durata di 4 semestri.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la durata della formazione, con riferimento a un monte ore pari a 1800/2000 ore nel biennio, è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 1080/1200 ore nel biennio
- 40% di formazione interna, pari a 720/800 ore nel biennio.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dalle Fondazioni ITS aventi sede nel territorio regionale per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore (art.7, comma 1 del DPCM 25 gennaio 2008) firmatarie del Protocollo d'intesa.

APPRENDISTATO PER LA LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Laurea Triennale e Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i **18** e i **29 anni** iscritti o iscrivibili ad un corso di laurea triennale o magistrale. Qualora sia ritenuto indispensabile, le Università, previo accordo con la Regione Emilia-Romagna, possono individuare il numero minimo e/o massimo di crediti formativi universitari (CFU) che gli studenti devono possedere al fine della stipulazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Non assume rilievo ai fini della stipulazione del contratto l'anno dell'iscrizione dello studente.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Triennale non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte annuo di 300 ore la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 180 ore annue
- 40% di formazione interna, pari a 120 ore annue.

Qualora sia ritenuto necessario, sulla base di motivazioni specifiche, e previo accordo con la Regione, le Università potranno prevedere anche un numero maggiore di ore di formazione, suddivise nella medesima percentuale tra formazione esterna ed interna.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

APPRENDISTATO PER IL MASTER DI I E II LIVELLO

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dei titoli di studio di Master di I livello o di Master di II livello.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a 29 anni che siano in possesso di:

- laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di I livello;
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di II livello.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master universitario di I e II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte annuo che va da un minimo di 100 ad un massimo di 400 ore, la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna
- 40% di formazione interna.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

APPRENDISTATO PER IL DOTTORATO DI RICERCA

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Dottore di Ricerca**.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a **29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 48 mesi.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, con riferimento a un monte ore annuo di 120 ore, la formazione è ripartita in:

- 60% di formazione esterna, pari a 72 ore annue
- 40% di formazione interna, pari a 48 ore annue.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dagli Atenei firmatari del Protocollo d'intesa.

APPRENDISTATO PER IL PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Finalità del contratto

Conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Requisiti dei destinatari

Giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti nel registro dei praticanti secondo le specifiche di ciascun Ordine.

Durata e aspetti contrattuali

Non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato. Il contratto di apprendistato può essere acceso sia all'inizio del periodo di pratica che in un momento successivo.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Standard formativi, contenuti e durata della formazione sono definiti nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione interna è pari al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

La formazione esterna non è obbligatoria.

APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca.

Requisiti dei destinatari

In fase di prima attuazione possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani fino a **29 anni** in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale o titoli superiori alla Laurea.

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell'ambito del PFI dell'apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.

Obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel Piano Formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione è ripartita in:

- formazione interna pari al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
- formazione esterna per una durata di 80 ore annue.

Qualora l'apprendista sia assunto da uno dei soggetti cui le aziende possono rivolgersi per siglare la convenzione per l'attivazione di un apprendistato per la ricerca, la formazione esterna non è dovuta.

Il progetto è realizzato in convenzione con Università, enti, laboratori e/o centri di ricerca industriale e Centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna o iscritti all'albo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.